

"Carta 2000" Sicurezza sul lavoro, Genova 3-4-5/12/1999

**"CARTA 2000"
SICUREZZA SUL LAVORO
PORTO ANTICO GENOVA
3- 4 - 5 DICEMBRE 1999
INTRODUZIONE A "CARTA 2000"**

La salute e la sicurezza sul lavoro sono limperativo che governo, istituzioni, amministrazioni locali e parti sociali si danno per il 2000. Rendere il lavoro sicuro, spezzare la tragica catena di infortuni e morti, la necessithe accomuna lazione del governo, delle istituzioni locali e delle parti sociali. Il governo ha dato lavvio, questa estate, ad una vera e propria offensiva sulle politiche del lavoro. In pochi mesi sono stati compiuti significativi passi in avanti sul piano legislativo e sul piano operativo, con lintensificazione dellazione di vigilanza e di ispezione e con lo stimolo alla prevenzione e allemersione del lavoro nero.

Ma le leggi da sole non bastano. Deve proprio cambiare la cultura. La sicurezza dobbiamo insegnarla a scuola, perché entri nella coscienza profonda dei futuri lavoratori e dei futuri imprenditori. E nel patrimonio dei valori delle persone che si deve insediare la cultura della sicurezza. Non solo regole da rispettare, non solo obblighi da adempiere, ma piena consapevolezza che lavorare in sicurezza, oltre a tutelare la vita umana, aumenta la ricchezza di un Paese, ne taglia alla radice una parte di costi sociali ed motore per una sana competitiviteconomica. Accanto alle leggi e alla vigilanza, affinché le regole siano rispettate, limpegno comune deve essere speso con particolare energia nella scuola e nel lavoro, per diffondere la cultura della prevenzione.

"Carta 2000" il manifesto programmatico del governo, istituzioni, amministrazioni locali e parti sociali, per vincere una battaglia difficilissima. Nella "Carta" ci sono impegni concreti sul piano legislativo a cui adempiere in tempi rapidi e certi; clindividuazione di parametri condivisi e trasversali che aiutano tutte le parti a seguire una strada comune; cil segno tangibile del salto di qualitche lavoratori e imprenditori, sindacati e istituzioni, devono compiere per voltare finalmente pagina. Il nostro obiettivo quello di portare lItalia in Europa anche per quanto riguarda i livelli di incidenze degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali ed il loro costo sociale.

Non puesserci contrapposizione tra salute- sicurezza e difesa- sviluppo dellooccupazione; occorre, a tal fine, rendere coerenti le politiche di crescita e di competitivitcon gli obiettivi della qualidella vita nei luoghi di lavoro.

PREMESSA

La promozione della sicurezza del lavoro, della prevenzione dei rischi occupazionali e la tutela della salute nei luoghi di lavoro rappresentano compiti fondamentali per uno stato sociale moderno.

Questi principi vanno tenuti in stretta relazione col diritto al benessere di tutti i cittadini anche nella loro veste di lavoratori.

A tutto questo si deve aggiungere lelevato costo che gli infortuni e le malattie professionali costituiscono per la comunitnel suo insieme.

E vero, peraltro, che la esplicazione di tali compiti non caratterizza ancora, in maniera soddisfacente, la nostra realnazionale; da questa considerazione nasce lesigenza di "Carta 2000 - Sicurezza sul Lavoro".

· Obiettivo della conferenza di Genova e di "Carta 2000 Sicurezza sul Lavoro" e quello di promuovere e realizzare le condizioni legislative, e gli strumenti idonei per raggiungere migliori risultati nel settore della sicurezza anche con riferimento ai livelli europei.

· Il Governo, le Regioni e le Parti sociali condividono lesigenza di realizzare, nel corso del 2000, gli obiettivi indicati dalla Carta.

· I contenuti di "Carta 2000" nascono da un lavoro di concertazione al cui tavolo partecipano istituzioni e forze sociali; questo lavoro continuer per cento giorni e, quindi, oltre la scadenza di Genova, per individuare e definire tutte le strumentazioni necessarie al fine di realizzare gli obiettivi proposti dalla "Carta 2000" in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Governo, le Regioni, le Parti sociali sono impegnati a promuovere con forte rilievo nella gestione della strumentazione legislativa e finanziaria, la politica del lavoro in sicurezza, promovendo accordi sui seguenti capitoli

CAPITOLO 1

GLI IMPEGNI NORMATIVI

1) Armonizzazione della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro con quella di recepimento delle direttive europee, tenendo conto della specificitdel sistema produttivo italiano (piccola e media impresa)

2) Definizione della normativa entro i primi sei mesi del 2000, per concludere liter della decretazione a completamento del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 277/91.

In particolare devono essere predisposti ed approvati urgentemente i decreti relativi alle seguenti materie:

D.Lgs. 626/94:

Art.25 Atto di indirizzo per la standardizzazione dellapplicazione della legislazione su tutto il territorio nazionale.(schema di decreto da esaminare in Commissione Consultiva il 15.12.99).

Art.15, comma 3 Decreto interministeriale sul pronto soccorso (approvato in Commissione Consultiva;

richiesto assenso dei Ministeri concertanti, indi parere Consiglio Superiore di Sanit.

Art.45, comma 2 Decreto interministeriale concernente criteri per la scelta e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (approvato nell'ultima seduta della Commissione Consultiva).

Art.70 Decreto interministeriale concernente registro di esposizione e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene (schema concertato dai Ministeri e approvato dalla Commissione Consultiva; in di attesa approvazione della Conferenza Stato- Regioni).

Art.71 Decreto interministeriale concernente il registro dei tumori da sostanze cancerogene. (schema di decreto predisposto dalla Sanite all'esame delle Regioni e delle Parti sociali).

Art.87 Decreto interministeriale concernente il registro di esposizione e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti a sostanze biologiche. (schema concertato dai Ministeri e approvato dalla Commissione Consultiva; in attesa della approvazione della Conferenza- Stato Regioni).

Art.88 Decreto interministeriale concernente il registro dei casi di malattia e di decesso dovuti ad esposizione a sostanze biologiche (schema di decreto predisposto dalla Sanite all'esame delle Regioni e delle Parti sociali).

D.Lgs.277/91:

Art.36 DPCM Registro dei tumori (schema di decreto concertato dai Ministeri Sanite Lavoro e approvato dalla Conferenza Stato- Regioni, all'esame del garante per la privacy).

Artt.4,21,35,49 DPCM-registrazione dell'esposizione dei lavoratori al piombo, all'amianto, e al rumore (schema di decreto predisposto dal Ministero della Sanite all'esame del Ministero del Lavoro).

Emanazione di una circolare interministeriale circa l'applicazione del D.Lgs.626/94 per i settori di cui all'art.1, comma 2, per i quali non sono stati emanati i relativi decreti.

3) Decretazione prevista dal decreto legislativo concernente "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 494/96"

- Decreto su contenuti minimi del Piano di sicurezza e coordinamento, con l'indicazione della stima dei costi;
- decreto di modifica dell'allegato V del decreto legislativo 494/96, per la definizione dei contenuti relativi ai corsi di formazione per la sicurezza nel settore edile nonché i livelli di certificazione dei coordinatori;
- decreto (di concerto tra Ministero del Lavoro, Industria, Sanit LL.PP.) di definizione del fascicolo di cui all'art.4, comma 1, lettera B

4) Entro il primo semestre del 2000 concludere l'attuazione del D.Lgs. del 17 agosto 1999 n. 334, relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva europea "Seveso 2").

In particolare devono essere predisposti ed approvati urgentemente i seguenti decreti e regolamenti:

- Regolamento a garanzia dei livelli di sicurezza per i porti industriali e petroliferi (art. 4 ,comma 3).
- Decreto che definisce le linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (art. 7, comma 3).
- Decreto che definisce i criteri per la redazione dei rapporti di sicurezza (art.8, comma 4).
- Decreto che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale (art.14 ,comma 1).
- Regolamento che disciplina le forme di consultazione dei lavoratori (art.11, comma 5).
- Regolamento che disciplina le forme di consultazione della popolazione in materia di piani di emergenza esterni (art.20, comma 6).
- Decreto che fissa i criteri per l'organizzazione di un sistema di attuazione delle misure ispettive (art 25, comma 3).

5) Completamento della normativa per i settori a rischio

Per i settori maggiormente esposti a rischio si prevede la stesura di appositi provvedimenti legislativi che stabiliscano procedure particolari quali, ad esempio, il provvedimento proposto nelle attività delle cave.

6) Modifiche ed integrazioni della legislazione per le vittime del lavoro

Occorre modificare, integrare, ricostituire una legislazione di tutela per le vittime del lavoro e per gli esposti colpiti da patologie da lavoro, non pi in grado di provvedere al sostentamento proprio e dei propri familiari. Devono essere previsti, in questi casi, interventi tesi a garantire la gratuità dell'assistenza sanitaria e delle prestazioni mediche necessarie, un corretto indennizzo alla famiglia, la piena garanzia per i figli di poter accedere a normali corsi di studio ,con piena copertura dei costi.

Di concerto con le Regioni occorre, inoltre, ridefinire i livelli di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti aventi effetti a lungo termine.

7) Normative in tema di appalti

Introdurre norme che evitino di considerare la procedura del "maggior ribasso" come elemento principale di valutazione per l'assegnazione dell'appalto.

Inserire, in tutta la normativa sugli appalti, l'obbligo a non considerare comprimibili i costi per la sicurezza, codificandone, per ogni settore, caratteristiche e finalità

Sostenere con appositi provvedimenti, orientamenti ed accordi, i titoli di vantaggio nelle opere di appalto, per chi propone elevati indici di sicurezza.

CAPITOLO 2

GLI IMPEGNI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998 - 2

Il Governo impegnato a promuovere:

la piena attuazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e gli orientamenti, in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro, contenuti nel recente decreto di riordino del

S.S.N., garantendo attraverso le Regioni la presenza e il rafforzamento del Dipartimento della Prevenzione, su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare appropriati ed omogenei livelli essenziali di assistenza collettiva, prevedendo una specifica linea guida nell'ambito del P.N.L.G.
dare attuazione, entro i primi sei mesi del 2000, al programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, previsto con atto di indirizzo e coordinamento all'articolo 7 octies del D.L. 229 del 19/6/99;
attuare il riordino degli Istituti ed organismi centrali, in coerenza col modello organizzativo multidisciplinare della prevenzione collettiva nei luoghi di lavoro, sviluppando in particolare le attività di ricerca, informazione e formazione e garantendo il supporto tecnico-scientifico al sistema della prevenzione.

Il Governo impegnato a promuovere:

la piena attuazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e gli orientamenti, in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro, contenuti nel recente decreto di riordino del S.S.N., garantendo attraverso le Regioni la presenza e il rafforzamento del Dipartimento della Prevenzione, su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare appropriati ed omogenei livelli essenziali di assistenza collettiva, prevedendo una specifica linea guida nell'ambito del P.N.L.G.
dare attuazione, entro i primi sei mesi del 2000, al programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, previsto con atto di indirizzo e coordinamento all'articolo 7 octies del D.L. 229 del 19/6/99;
attuare il riordino degli Istituti ed organismi centrali, in coerenza col modello organizzativo multidisciplinare della prevenzione collettiva nei luoghi di lavoro, sviluppando in particolare le attività di ricerca, informazione e formazione e garantendo il supporto tecnico-scientifico al sistema della prevenzione.

CAPITOLO 3 AZIONI DI FACILITAZIONE

"Carta 2000" si propone l'intesa fra Governo, Regioni e Partì sociali per sostenere e facilitare le azioni

dipartimenti di prevenzione delle ASL e degli Istituti Centrali.

Anche in questo caso devono essere concordati livelli e certificazioni, accogliendo i criteri delle sperimentazioni pi avanzate in sede regionale.

FORMAZIONE NEL CASO DI LAVORATORI INTERINALI

Anche in questi casi va stipulato un accordo che regoli i livelli dell'attività formativa articolata per i settori di attività la successiva certificazione. Nella attuazione operativa del fondo per la formazione del lavoro interinale vanno dedicate risorse a tale formazione.

FORMAZIONE NELLE ATTIVITÀ A MAGGIORE RISCHIO

Relativamente alla formazione per le attività maggior rischio dei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, delle attività portuali, dei trasporti e delle attività estrattive si concorda sull'obbligo di formare preventivamente, attraverso l'utilizzo degli strumenti di bilateralità all'inserimento lavorativo ogni singolo lavoratore che acceda alle attività predette, con qualsiasi contratto e condizione lavorativa (anche lavoratori autonomi).

Anche in questo caso vanno concordati i parametri e le modalità attuative di effettuazione della formazione.

FORMAZIONE R.L.S.- R.L.S.T.

Un percorso privilegiato deve avere la formazione dei "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (R.L.S. R.L.S.T.), in particolare verificando la formazione nei settori maggiormente esposti al rischio.

In questo caso i livelli devono essere dimensionati su basi pi precise e riguardare mediamente ogni anno la formazione del 30% degli R.L.S. R.L.S.T., producendo una certificazione di qualità della formazione.

I costi di tale formazione vedranno la concorrenza dello Stato e la gestione sarà affidata agli strumenti della bilateralità

RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEGLI R.L.S. R.L.S.T.

Crediamo opportuno suggerire un rafforzamento del ruolo degli R.L.S. R.L.S.T. che preveda la risoluzione concordata di tre grandi questioni:

- deve essere garantita la presenza degli R.L.S. R.L.S.T. nella pubblica amministrazione, in tutti i territori ed in ogni attività di dimensione di impresa, coscome prevede la legislazione;
- deve essere garantita la possibilità del ricorso a strumenti efficaci di tutela, da parte degli R.L.S.-R.L.S.T., dopo aver coinvolto, per una soluzione positiva, gli Enti di bilateralità nel caso di chiaro impedimento a svolgere le attività cui sono preposti;
- si prende atto, anche alla luce dei provvedimenti legislativi in corso, che nei procedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro si possono costituire parte civile le OO.SS./R.L.S.-R.L.S.T.

Promozione e controllo della Pubblica A

Il Governo, le Regioni e le Parti sociali concordano circa la necessità di attivare tutti gli strumenti di coordinamento previsti in materia di sicurezza sul lavoro stipulando, entro gennaio 2000, un protocollo quadro, da implementare a livello, regionale e locale che definisca procedure certe per la consultazione preventiva e tempestiva delle parti sociali e degli organismi paritetici, regionali e provinciali (di cui all'art. 20 D.Lgs. 626/94) in ordine al funzionamento ed alle attività dei coordinamenti regionali e delle loro eventuali articolazioni.

Inoltre si ritiene necessario:

rafforzare con adeguate risorse umane e tecnico - scientifiche gli strumenti e i servizi operativi; incrementare la vigilanza, consentendo il coinvolgimento di almeno il 10% all'anno delle unità lavorative nei comparti a maggior rischio, garantendo il coinvolgimento degli RLS - RLST; definire chiaramente le distinte competenze in materia di ispezione nei luoghi di lavoro dei diversi servizi pubblici e coordinare le attività delle varie amministrazioni in modo da attuare una programmazione integrata degli interventi rispondente alle esigenze specifiche dei territori, nel rispetto delle indicazioni nazionali; attuare nuovi e pi efficaci modelli metodologici della vigilanza, tali da renderla coerente con le trasformazioni del mondo del lavoro, con la composizione dell'apparato produttivo del Paese, con il nuovo quadro normativo, anche attraverso accordi programmatici con finalità preventive.. In particolare, la vigilanza dovrà essere orientata al controllo dei processi e delle procedure di lavoro dando un rilevante contributo alla definizione dei livelli di prevenzione possibili nelle diverse realtà lavorative; sviluppare le attività di prevenzione attraverso una adeguata azione di informazione, formazione e assistenza ai soggetti interessati all'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, mirando al coordinamento e alle sinergie tra le amministrazioni deputate (art. 24 D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni) nell'ottica della razionalizzazione e sistematizzazione delle iniziative, anche attuando a livello decentrato strumenti dedicati come lo sportello della prevenzione. mettere a punto e realizzare, anche attraverso una gestione integrata dei sistemi di registrazione, dei rischi espositivi e delle patologie professionali, previste dalla normativa, di sistemi di sorveglianza dei rischi e dei danni da lavoro.

Nelle attività del Governo, delle Regioni e degli Enti Nazionali vanno introdotti alcuni elementi certi di lavoro.

Monitoraggio conoscitivo dell'applicazione del D.Lgs. 626/94 e diffusione dei risultati:

stipulare, entro i primi mesi del 2000, un accordo per la condivisione in rete, delle informazioni, oggi disponibili nelle strutture pubbliche e private. È necessario per implementare i contenuti in modo

coordinato, anche in relazione allo sviluppo della rete informativa, promosso dalla Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza del Lavoro.

decisione di programmare la politica ispettiva, in tema di prevenzione, sicurezza ed emersione, in accordo con le forme di coordinamento previste dalla legislazione;

ai fini di realizzare unitari interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si istituisce un Coordinamento dei Ministeri competenti; tale Coordinamento avrà tra i suoi compiti, anche quello di fornire un utile contributo alla Conferenza di Programma per la Prevenzione.

rafforzare con adeguate risorse umane e tecnico - scientifiche gli strumenti e i servizi operativi; incrementare la vigilanza, consentendo il coinvolgimento di almeno il 10% all'anno delle unità lavorative nei comparti a maggior rischio, garantendo il coinvolgimento degli RLS - RLST; definire chiaramente le distinte competenze in materia di ispezione nei luoghi di lavoro dei diversi servizi pubblici e coordinare le attività delle varie amministrazioni in modo da attuare una programmazione integrata degli interventi rispondente alle esigenze specifiche dei territori, nel rispetto delle indicazioni nazionali; attuare nuovi e più efficaci modelli metodologici della vigilanza, tali da renderla coerente con le trasformazioni del mondo del lavoro, con la composizione dell'apparato produttivo del Paese, con il nuovo quadro normativo, anche attraverso accordi programmatici con finalità preventive.. In particolare, la vigilanza dovrà essere orientata al controllo dei processi e delle procedure di lavoro dando un rilevante contributo alla definizione dei livelli di prevenzione possibili nelle diverse realtà lavorative; sviluppare le attività di prevenzione attraverso una adeguata azione di informazione, formazione e assistenza ai soggetti interessati all'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, mirando al coordinamento e alle sinergie tra le amministrazioni deputate (art.24 D.Lgs.626/94 e successive modifiche ed integrazioni) nell'ottica della razionalizzazione e sistemizzazione delle iniziative, anche attuando a livello decentrato strumenti dedicati come lo sportello della prevenzione. mettere a punto e realizzare, anche attraverso una gestione integrata dei sistemi di registrazione, dei rischi espositivi e delle patologie professionali, previste dalla normativa, di sistemi di sorveglianza dei rischi e dei danni da lavoro.

Nelle attività del Governo, delle Regioni e degli Enti Nazionali vanno introdotti alcuni elementi certi di lavoro.

Monitoraggio conoscitivo dell'applicazione del D.Lgs. 626/94 e diffusione dei risultati:

stipulare, entro i primi mesi del 2000, un accordo per la condivisione in rete, delle informazioni, oggi disponibili nelle strutture pubbliche e private. È necessario per implementare i contenuti in modo coordinato, anche in relazione allo sviluppo della rete informativa, promosso dalla Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza del Lavoro.

decisione di programmare la politica ispettiva, in tema di prevenzione, sicurezza ed emersione, in accordo con le forme di coordinamento previste dalla legislazione;

ai fini di realizzare unitari interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si istituisce un Coordinamento dei Ministeri competenti; tale Coordinamento avrà tra i suoi compiti, anche quello di fornire un utile contributo alla Conferenza di Programma per la Prevenzione.

Proposte Cgil Nazionale

RAFFORZAMENTO SERVIZI (SPISLL) DELLE ASL

A) ELABORAZIONE, NELL'AMBITO DEL PNLG, DI LINEE GUIDA NAZIONALI - DA IMPLEMENTARE ENTRO L'ANNO A LIVELLO REGIONALE E LOCALE DEFINENDO CONTESTUALMENTE LE RISORSE - RECANTI INDIRIZZI RELATIVI ALL'EFFICACIA, APPROPRIATEZZA E QUALITÀ DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA CHE DEVONO ESSERE GARANTITI DAGLI SPISLL NELL'AMBITO DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASL

B) EMANAZIONE, ENTRO 6 MESI, DA PARTE DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE NAZIONALE DI UN INDIRIZZO RELATIVO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEGLI SPISLL, ANCHE NON MEDICI

COORDINAMENTI REGIONALI EX ART. 27

STIPULA, ENTRO TRE MESI, DI UN PROTOCOLLO QUADRO TRA GOVERNO REGIONI E PARTI SOCIALI - DA IMPLEMENTARE ENTRO L'ANNO A LIVELLO REGIONALE E LOCALE - CHE DEFINISCE PROCEDURE CERTE PER LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA E TEMPESTIVA DELLE PARTI SOCIALI E DEGLI ORGANISMI PARITETICI REGIONALI E PROVINCIALI (DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS 626/94) IN ORDINE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DEI COORDINAMENTI REGIONALI E DELLE LORO EVENTUALI ARTICOLAZIONI

TUTELA DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI PERICOLOSI

A) ENTRO TRE MESI SONO EMANATI TUTTI I DECRETI INTERMINISTERIALI, D'INIZIATIVA DEL MINISTERO DELLA SANITA' RELATIVI AI MODELLI DEI REGISTRI E DELLE CARTELLE SANITARIE DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI, BIOLOGICI, PIOMBO, AMIANTO E RUMORE DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 626/94 E 277/91

B) ENTRO L'ANNO SONO EMANATE DAL MINISTERO DELLA SANITA', DI CONCERTO CON LE REGIONI, LINEE GUIDA PER LA CONCRETA ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA SANCITA DALLA NORMATIVA VIGENTE AI LAVORATORI EX ESPOSTI AD AGENTI AVENTI EFFETTI A LUNGO TERMINE. CONTESTUALMENTE SONO DEFINITE LE RISORSE NECESSARIE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DECRETO INTERMINISTERIALE INTERPRETATIVO CIRCA L'APPLICAZIONE DEL D.LGS 626/94 AI SETTORI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 PER I QUALI NON SONO STATI EMANATI E RELATIVI DECRETI

B) EQUIPARAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI DELLA P.A. A QUELLI DEL SETTORE PRIVATO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

C) ATTUAZIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA, DEL MONITORAGGIO NAZIONALE SULL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 626 NELLA P.A E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

D) DEFINIZIONE TRA ARAN E PARTI SOCIALI DI UN INDIRIZZO RELATIVO AGLI ORGANISMI PARITETICI OVE NON ISTITUITI

RLST-RLS

INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI CAPACI DI REALIZZARE LA GENERALIZZAZIONE DELLA PRESENZA DEGLI RLS ED RLST SPECIE NELLE IMPRESE MINORI O IN QUELLE CHE NON FACCIANO RIFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI DATORIALI CHE HANNO STIPULATO ACCORDI APPLICATIVI

INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI, ANCHE LEGISLATIVI, CHE PROMUOVANO IL RICORSO DA PARTE DEGLI RLS/RLST ALLA FUNZIONE CONCILIATIVA DEGLI OP IN CASO DI CONTROVERSIE IN ORDINE AI DIRITTI DI RAPPRESENTANZA, INFORMAZIONE , FORMAZIONE E CONSULTAZIONE

INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI CHE GARANTISANO AL RLS /RLST DI FORMULARE OSSERVAZIONI IN OCCASIONE DELLE VISITE DELL'ORGANO DI VIGILANZA E DI RICEVERNE LE INFORMAZIONI

MONITORAGGIO

AVVIO DELLE DUE INDAGINI NAZIONALI PROGETTATE DA ISPESL E ORGANISMI PARITETICI DELLE PARTI SOCIALI

RLST-RLS

INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI CAPACI DI REALIZZARE LA GENERALIZZAZIONE DELLA PRESENZA DEGLI RLS ED RLST SPECIE NELLE IMPRESE MINORI O IN QUELLE CHE NON FACCIANO RIFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI DATORIALI CHE HANNO STIPULATO ACCORDI APPLICATIVI

INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI, ANCHE LEGISLATIVI, CHE PROMUOVANO IL RICORSO DA PARTE DEGLI RLS/RLST ALLA FUNZIONE CONCILIATIVA DEGLI OP IN CASO DI CONTROVERSIE IN ORDINE AI DIRITTI DI RAPPRESENTANZA, INFORMAZIONE , FORMAZIONE E CONSULTAZIONE

INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI CHE GARANTISCANO AL RLS /RLST DI FORMULARE OSSERVAZIONI IN OCCASIONE DELLE VISITE DELL'ORGANO DI VIGILANZA E DI RICEVERNE LE INFORMAZIONI

MONITORAGGIO

AVVIO DELLE DUE INDAGINI NAZIONALI PROGETTATE DA ISPESL E ORGANISMI PARITETICI DELLE PARTI SOCIALI